

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICO-SOCIALI E DELL'AMMINISTRAZIONE



TAVOLA ROTONDA

CROCIFISSO, VELO E TURBANTE
SIMBOLI E COMPORTAMENTI RELIGIOSI
NELLA SOCIETÀ PLURALE

Edoardo Dieni

Simboli, religioni, regole e paradossi

Campobasso, 21-22 Aprile 2005

Simboli, religioni, regole e paradossi*

di Edoardo Dieni

edoardo.dieni@unimib.it

«Grazie a Dio sono ateo»

L. Buñuel

1. La frequente ricorrenza di profili paradossali nei recenti dibattiti sui simboli religiosi nello spazio pubblico sembra suggerire l'idea che proprio la cifra del paradosso sia tra le più adatte per accostarsi a una materia così delicata¹. Potrebbe allora saggiarsi un approccio sistematicamente «paradossale» alla già *vexatissima quaestio*, sfruttando la fecondità euristica del paradosso consistente nel fatto che esso di solito denuncia un problema e sollecita un ripensamento generale del quadro teorico che non riesce a darne ragione². Del resto, la funzione di intellettuali «pratici» come i giuristi è quella di risolvere problemi (spesso creandone degli altri), e quindi di affrontare e inventare paradossi.

Nelle osservazioni che seguono verrà generalmente sottintesa una nozione poco impegnativa, da un punto di vista logico e filosofico, di paradosso, come per esempio quella di «argomento sorprendente perché poco probabile ma molto credibile, o molto probabile ma poco credibile»³.

* Testo, corredato di note, del contributo presentato alla Tavola rotonda Crocifisso, velo e turbante. Simboli e comportamenti religiosi nella società plurale, *Campobasso*, 21-22 aprile 2005, organizzata dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Molise.

¹ Evocano sin dal titolo i paradossi N. FIORITA, *Se il crocifisso afferma e conferma la laicità dello Stato: paradossi, incongruenze e sconfinamenti di una sentenza del Tar del Veneto*, in www.olir.it, e M. BOTTIN, *La liberté religieuse en France. Ou les paradoxes de la laïcité*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1/2005, pp. 125-145; e ai «paradoxes de l'État d'exception laïque» dedica un paragrafo A. FERRARI, *La lutte des symboles et l'espoir du droit. Laïcité et voile islamique en France au début du nouveau millénaire*, in *Migrations Société*, vol. 16, n° 96, novembre-décembre 2004, pp. 71-78; ma, appunto, sia pure senza essere oggetto di specifica considerazione, la figura del paradosso è evocata in un gran numero dei contributi alla *querelle* relativa ai simboli religiosi nello spazio pubblico.

Con riguardo alle problematiche più generali in cui anche quella dei simboli si iscrive, ha analizzato ancora di recente il «paradosso della laicità dichiarata e non praticata» nell'esperienza italiana G. CASUSCELLI, *Le attuali prospettive del diritto ecclesiastico italiano*, relazione presentata al Convegno *Le attuali prospettive del diritto ecclesiastico italiano*, 9 marzo 2005, destinata alla pubblicazione in *Il diritto ecclesiastico*, ma già in www.olir.it, specialmente pp. 24 e 28.

Assume sistematicamente la cifra paradossale per affrontare i problemi della tolleranza religiosa J. HABERMAS, *Dalla tolleranza alla democrazia*, in *MicroMega* 5/2003, *Almanacco di filosofia*, pp. 311-328.

² «Più di una volta nella storia la scoperta di un paradosso ha rappresentato l'occasione per una più rilevante ricostruzione dei fondamenti del pensiero»: W.V. QUINE, *I modi del paradosso e altri saggi (The Ways of Paradox and Other Essays)*, New York, Random House, 1966), trad. it., Milano, Il Saggiatore, 1975.

Per questa valenza positiva dei paradossi in diritto cfr. N. LUHMANN, *The third question: the creative use of paradoxes in law and legal history*, in *Journal of Law and Society*, vol. 15, 2, 1988, pp. 153 e ss.; M. VAN DE KERCHOVE et F. OST, *Le droit ou les paradoxes du jeu*, Paris, PUF, 1992, trad. it. *Il diritto ovvero i paradossi del gioco*, Milano, Giuffrè, 1994, pp. 73 e ss.

³ P. ODIFREDDI, *C'era una volta un paradosso. Storie di illusioni e verità rovesciate*, Torino, Einaudi, 2001, p. XI.

2. Si direbbe che la paradossalità sia inscritta nello stesso meccanismo del simbolo, che, come spiega l'etimologia, «unisce» e «mette insieme» (*syn-ballo*) coloro che in esso e tramite esso si riconoscono, eppure allo stesso tempo «divide» e «separa» (*dia-ballo*) coloro che in quel simbolo non si riconoscono, sortendo così un effetto *diabolico*, per cui esibire un simbolo in una società multiculturale può significare per gli uni (la maggioranza) volere rafforzare il patto sociale, per gli altri (la minoranza) volersi esentare dal patto sociale e fare secessione⁴.

Paradossalmente, allora, i simboli sono buoni e cattivi allo stesso tempo (l'antinomia è uno dei modi del paradosso).

Si può dire – seguendo Giampaolo Azzoni – che essi sono buoni in forza della loro «trascendenza pragmatica», cioè del loro essere *medium* della costruzione dell'intersoggettività, della creazione di legami sociali che prescindono dalla conoscenza personale dell'altro: grazie alla condivisione di un simbolo si può riconoscere uno sconosciuto *tamquam amicum et hospes*. Lungi dall'appartenere a dimensioni primitive o immediate dell'agire sociale, sotto questo aspetto il simbolo è particolarmente funzionale a società caratterizzate dall'anonimato, dalla complessità e dal differimento temporale. Nella sua trascendenza pragmatica il simbolo è dunque un facilitatore di relazioni e un potente fattore di ordine – e in quanto funzionale al legame sociale ogni simbolo è «religioso», inverando la paretimologia di *religio* da *re-ligare*⁵ –.

Ma si può ugualmente dire che i simboli sono cattivi perché semplificano in modo adialetrico, arazionale, adialogico il sistema della *fides*⁶. Sarebbero una pericolosa strategia seguita dagli uomini per dispensarsi dal pensare, secondo Luigi Lombardi Vallauri – malgrado la celeberrima affermazione ricœuriana «le symbole donne à penser» –. Proprio per la loro forza emotiva essi danno luogo infatti a «crampi mentali» che bloccano il pieno sviluppo della ragione discorsiva e con essa della persona umana, e soprattutto catalizzano l'aggressività, mobilitano *contro*. Le guerre si fanno, come è noto, dietro i simboli. L'indirizzo di politica del diritto da seguire sarebbe allora quello di una pedagogia antisimbolica, o quanto meno di un raffinamento, riduzione, diluizione dei simboli⁷.

Per uscire dal paradosso dell'effetto ad un tempo aggregante e disgregante dei simboli, ove si volesse perseguire la coesione della *polis* su un minimo comune denominatore, si tratterebbe allora di trovare simboli massimamente inclusivi, in cui tutti possano riconoscersi⁸. Questa è già un'indicazione di metodo per stabilire quali simboli si debbano affiggere alle pareti della casa comune.

Un altro livello generale in cui si manifesta la paradossalità/problematicità dei simboli identitari in una società multiculturale è dato dalla cornice ideologica entro cui si svolge il

⁴ Cfr. R. HEYER e G.-R. SAINT-ARNAUD, *Pluralismo, simboli e sintomo*, in *Symbolon/diabolon. Simboli, religioni, diritti nell'Europa multiculturale*, a cura di E. Dieni, A. Ferrari, V. Pacillo, Bologna, Il Mulino, 2005, p. 39 (il volume è in corso di stampa; le pagine indicate si riferiscono alle prime bozze).

⁵ Cfr. G. AZZONI, *La trascendenza pragmatica del simbolo*, in *Symbolon/diabolon*, cit., pp. 34-36.

⁶ Si potrebbe aggiungere che questo fenomeno discende a sua volta da un paradosso già interno al sistema religioso, teorizzato dal sociologo delle religioni Thomas F. O'Dea (*The Sociology of Religion*, Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall, 1966, trad. it. *Sociologia della religione*, Bologna, Il Mulino, 1968) con la formula «dilemma del simbolismo»: lo spirito religioso non può non esprimersi mediante segni, i quali però possono svilupparsi sino a costituire un apparato simbolico tale da soffocare l'autentica religiosità (cfr. in proposito D. FARIAS, *Idealità e indeterminatezza dei principi costituzionali*, Milano, Giuffrè, 1981, p. 270). Il *pendant* con il paradosso della demitizzazione segnalato da Ricœur è immediato: la demitizzazione è possibile solo a costo di dissolvere la religione se questa si costituisce attorno al mito (da qui l'opportunità di distinguere tra demitizzazione e demitologizzazione = ritorno alla genuinità dell'elemento perenne sfrondata degli elementi mitologici caduchi): cfr. P. RICŒUR, *Le conflit des interprétations: essais d'herméneutique*, Paris, Seuil, 1969, trad. it. *Il conflitto delle interpretazioni*, Milano, Jaca Book, 1995, pp. 349-350 e 401.

⁷ Cfr. L. LOMBARDI VALLAURI, *Simboli e realizzazione*, in *Symbolon/diabolon*, cit., pp. 16-18.

⁸ Su questa problematica, cfr. A. MORELLI, *Crocifissi o croci? Ancora qualche osservazione su icone, "simboli di Stato" e uso politico dei segni religiosi*, contributo al Forum on-line di *Quaderni Costituzionali* (www.forumcostituzionale.it, 25 novembre 2003; ID., *Simboli e valori della democrazia costituzionale*, in *Symbolon/diabolon*, cit., pp. 167-191; ID., *Simboli, religioni e valori nelle democrazie costituzionali contemporanee*, testo rielaborato dell'Intervento introduttivo al Seminario sul tema *Simboli e valori della democrazia costituzionale*, tenutosi a Ferrara il 19 aprile 2005.

conflitto simbolico nelle società multiculturali di stampo democratico, il Pluralismo. Il Pluralismo, che si afferma come supervalore del sistema politico-sociale, quindi come fattore di legame sociale, è per sua stessa costituzione paradossale: come può una prospettiva pluralista che esalta il riconoscimento del molteplice promuovere esclusivamente se stessa? Genericamente inteso, il Pluralismo, in effetti, introduce il conflitto, o almeno il disordine, come regola sistemica (salvo sublimare il conflitto e produrre ordine grazie al confronto democratico fondato sul dialogo). Esso innesca inoltre un'ulteriore dinamica paradossale: si muove in senso inverso alla visione egualitaria che tende a una certa uniformizzazione⁹. E questo sembra – anche dal punto di vista della tecnica giuridica – un punto cruciale¹⁰.

Su questi paradossi di sfondo si collocano diversi «paradossi simbolici» particolari. Se ne evocherà qualcuno relativo ai simboli cui è intitolata questa tavola rotonda.

3. Il più vistoso è probabilmente il paradosso della croce.

Non si allude qui, intuitivamente, al mistero della Redenzione, ma a quello che ormai si potrebbe dire l'argomento principe invocato dai fautori dell'affissione del crocifisso negli spazi pubblici: l'asserito significato *culturale* e non religioso di un simbolo che è certamente anche culturale ma altrettanto certamente è prima ancora *religioso*¹¹. Che questa argomentazione sia sostenuta da laici che non possono non dirsi cristiani¹² non meno che da dottori e opinionisti filoclericali, nonché da autorevoli rappresentanze della Chiesa cattolica è in effetti paradossale. Come è paradossale che l'esposizione nei luoghi pubblici del crocifisso, simbolo della sofferenza e degli ultimi¹³, simbolo del bambino del Magreb che annega a Lampedusa nell'indifferenza di molti – come dice Massimo Cacciari – abbia tra i suoi sostenitori (più strumentali) quelli che vogliono tirare cannonate sui gommoni di clandestini al largo di Lampedusa¹⁴.

La versione più eclatante del paradosso sembra quella cui approda TAR Veneto 17-22 marzo 2005, n. 1110, secondo cui il significato culturale del crocifisso affisso in un ambito pubblico, lungi dal ledere il principio supremo di laicità dello Stato, lo afferma e conferma¹⁵.

⁹ Cfr. L. MERCIL-LACOSTE, *Les paradoxes du pluralisme*, in *Pluriethnicité, education et société: construire un espace commun*, a cura di F. Ouellet e M. Page, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 1991, pp. 30 e ss., su cui R. HEYER e G.-R. SAINT-ARNAUD, *Pluralismo, simboli e sintomo*, cit., pp. 44 e ss.; F. RIMOLI, *Pluralismo e valori costituzionali. I paradossi dell'integrazione democratica*, Torino, Giappichelli, 1999, pp. 13-14, 71.

¹⁰ Per tale problematica nel contesto ordinamentale italiano cfr. per tutti F. FINOCCHIARO, *Uguaglianza giuridica e fattore religioso*, Milano, Giuffrè, 1958, e G. CASUSCELLI, *Uguaglianza e fattore religioso*, in S. BERLINGÒ - G. CASUSCELLI - S. DOMIANELLO, *Le fonti e i principi del diritto ecclesiastico*, Torino, Utet, 2000, pp. 66-87 (specialmente pp. 71 e ss.).

¹¹ In giurisprudenza cfr. emblematicamente, da ultimo, Trib. L'Aquila, ord. 31 marzo 2005, in www.olir.it: «Il ricordato carattere culturale (c.d. "laicizzazione" del simbolo) spiega e giustifica la sua esposizione in uffici pubblici anche dopo l'abrogazione del principio confessionistico...».

¹² La frase crociana (titolo di un saggio del 1945, poi in *Discorsi di Filosofia*, I, Bari, Laterza, 1959, pp. 11-23), il cui inquietante successo negli ultimi tempi meriterebbe forse un piccolo studio, era testualmente ripresa già in Pret. Roma 28 aprile 1986, in *Rivista giuridica della scuola*, 1986, p. 619, per respingere l'istanza di una coppia di genitori rivolta a far rimuovere dall'aula scolastica il crocifisso.

¹³ Una illustrazione teologica della peculiarità per cui il crocifisso – a differenza di ogni altro simbolo religioso, e nonostante sia il simbolo di una religione particolare – sia anche e soprattutto il simbolo di una universalità legata al sacrificio di una particolarità, è offerta da Cl. GEFFRÉ, *La singularité du christianisme*, in *Penser la foi. Recherches en théologie aujourd'hui* (Mélanges offerts à J. Moingt), a cura di J. Dore e C. Theobald, Paris, éd. du Cerf/Assas, 1993, p. 367.

¹⁴ La segnalazione di questo paradosso è di P. FLORES D'ARCAIS, *Il crocifisso e la democrazia. Lettera aperta agli amici credenti*, in *MicroMega* 5/2003, *Almanacco di filosofia*, pp. 5-6.

¹⁵ In www.olir.it, ove possono trovarsi anche i commenti di N. FIORITA, *Se il crocifisso afferma e conferma la laicità dello Stato*, cit.; J. PASQUALI CERIOLO, *Il crocifisso «afferma» la laicità, ma il giudice la nega. Commento critico a Tar Veneto, sent. 22 marzo 2005 n. 1110*; sulla pronunzia cfr. anche P. VERONESI, *La Corte costituzionale, il Tar e il crocifisso: il seguito dell'ordinanza n. 389/2004*, in www.forumcostituzionale.it, e A. MORELLI, *Simboli, religioni e valori nelle democrazie costituzionali contemporanee*, cit., pp. 16-19 del *paper*.

Il Collegio precisa, al punto 11.9 della sentenza: «Sarebbe quindi sottilmente paradossale escludere un segno cristiano da una struttura pubblica in nome di una laicità, che ha sicuramente una delle sue fonti lontane proprio nella religione cristiana».

Ermeneuticamente parlando, naturalmente, il punto critico consiste nel fatto che pure l'interpretazione «universalistica» del crocifisso, secondo cui esso esprime il ripudio di ogni esclusione, non può essere imposta quando al contrario il simbolo viene percepito da alcuni come la rappresentazione di una particolarità. Non si può, cioè, accettare il paradosso di voler imporre una visione universalistica da una prospettiva particolare, ancorché, in ipotesi, maggioritaria.

L'argomento «culturale», nel contesto di un ordinamento liberale in cui il principio maggioritario non è altro che la soluzione suscettibile di contrastare con il minor numero di scelte individuali¹⁶, porta al paradosso che la maggioranza portatrice della cultura tradizionale e dominante¹⁷ annulla il diritto di libertà del singolo, e cioè lo stesso fondamento ideologico del sistema¹⁸. Si incappa cioè in una sottospecie del paradosso, studiato dai teorici del principio democratico, per cui si può democraticamente abolire la democrazia¹⁹. La storia dello stato costituzionale è in buona parte, come è noto, la storia della messa al riparo dalla regola della maggioranza di certi diritti considerati inviolabili²⁰. E tale «messa al riparo» si ottiene tecnicamente attraverso un processo di «sacralizzazione» di questi diritti in un testo costituzionale²¹, processo che disgraziatamente dà luogo a un inintenzionale e paradossale aumento delle interpretazioni in conflitto²². Naturalmente altro è che alla tecnica della sacralizzazione dei diritti – in sé cieca come

¹⁶ P. BISCARETTI DI RUFFIÀ, *Introduzione al diritto costituzionale comparato*, Milano, Giuffrè, 1984⁵, p. 66.

¹⁷ Segnala, dati sociologici alla mano, la permanenza a tutt'oggi di una maggioranza di tal genere in Italia, nonostante la secolarizzazione, A.G. CHIZZONITI, *Identità culturale degli italiani ed esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche. La Corte costituzionale si interroga, ma non si espone*, in www.olir.it.

¹⁸ Esiste una crescente letteratura sulla questione se il valore fondativo della teoria liberale sia l'autonomia oppure la tolleranza, ma l'opinione dominante ritiene ancora che questo valore sia la tutela e promozione dell'autonomia individuale: cfr. W. KYMLICKA and R. RUBIO MARÍN, *Liberalism and Minority Rights. An Interview*, in *Ratio Juris*, Vol. 12 No. 2 June 1999, pp. 150-151.

¹⁹ Cfr. per tutti F. RIMOLI, *Pluralismo e valori costituzionali*, cit., pp. 73 e ss.

L'esito autodistruttivo deriva qui dall'intendere la democrazia come un *semplice* «gioco che gioca con le proprie regole», il che viene a privare di *serietà* la stessa regola fondativa del *gioco* democratico, finendo con l'identificarla nella libertà assoluta e autoreferenziale dell'individuo, librata nel vuoto delle astrazioni e sradicata da ogni storica oggettività, e proclive così a cadere nel «paradosso della libertà» di popperiana memoria, per cui la libertà illimitata distrugge se stessa.

²⁰ «I diritti soggettivi, distributivamente concepiti, costituiscono naturalmente il più importante di questi dispositivi [di rispetto per il pluralismo]: essi vengono teorizzati specificamente da chi teme la tirannia della maggioranza ed essi vengono tipicamente fatti valere dagli individui in quant[o] tali contro l'intero politico e le sue pretese normative»: G. ZANETTI, *Amicizia, felicità, diritto. Due argomenti sul perfezionismo giuridico*, Roma, Carocci, 1998, p. 153. Tale meccanismo, ben noto agli studiosi del costituzionalismo moderno, è illustrato da Zanetti nel contesto di un'argomentazione per paradossi. Ugualmente paradossale è l'analisi della tematica offerta da S. HOLMES, *Vincoli costituzionali e paradosso della democrazia*, in *Il futuro della Costituzione*, a cura di G. Zagrebelsky, P.P. Portinaro, J. Luther, Torino, Einaudi, 1996, pp. 167-208 (trad. it. di *Precommitment and the Paradox of Democracy*, in *Constitutionalism and Democracy*, a cura di J. Elster e R. Slagstad, Cambridge, 1988, pp. 195-240).

Illustra a sua volta in termini paradossali la capacità delle democrazie costituzionali di svilupparsi grazie all'apertura verso valori e simboli precedentemente estranei ai gruppi in esse dominanti S.N. EISENSTADT, *Paradoxes of Democracy*, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1999, trad. it. *Paradossi della democrazia. Verso democrazie illiberali?*, Bologna, Il Mulino, 2002, pp. 102-103.

²¹ L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, prefazione di N. Bobbio, Roma-Bari, Laterza, 1989, p. 216, parla di un «costituzionalismo etico, consistente nella *sacralizzazione* dei valori costituzionalizzati come specifica ideologia giuridica progressista» (il secondo corsivo è aggiunto).

²² Così M. BARBERIS, «*Il sacro testo*». *L'interpretazione giuridica tra ermeneutica e pragmatica*, in *Ars interpretandi*, 4, 1999, p. 283: «la sacralizzazione di testi potrebbe spiegare una delle ragioni decisive di un fenomeno solo apparentemente paradossale: che il problema dell'interpretazione si sia acuito come questione pratica, e si sia imposto come questione teorica, soprattutto nei contesti nei quali i testi si sono sacralizzati. Che la sacralizzazione di testi finisca per concentrare l'attenzione di teologi e giuristi sull'interpretazione dei rispettivi testi sacri, trasformando la teologia e il diritto in giochi che giocano con le proprie regole – per dirla *à la* Wittgenstein – potrebbe in effetti apparire paradossale: già in ambito teologico, dopotutto, sacralizzare mira di solito a ridurre le opinioni ammissibili, vincolando il fruitore del testo all'*esegesi* di questo, ovvero a un'interpretazione il più possibile ristretta e letterale. [/] Se questo è quasi sempre l'obiettivo intenzionale dei sacralizzatori, d'altra parte, la sacralizzazione finisce spesso per sortire un effetto inintenzionale – né previsto né desiderato – diametralmente opposto. [...] il passaggio da meri testi a testi sacralizzati finisce per renderli oggetto (non di *esegesi*, ma) di *ermeneutica* (in uno dei tanti sensi di

ogni tecnica – ricorra un'assemblea costituzionale pluralista o anche, in via giurisprudenziale, una corte costituzionale a composizione ugualmente pluralista, altro è che vi ricorra un'autorità non in grado di garantire la serena ricerca di una regola che rispetti i valori di tutti.

È ancora paradossale che, nel contesto ordinamentale italiano, questo conflitto interpretativo non possa essere risolto con un bilanciamento tra i valori sacralizzati nella Carta costituzionale effettuato dall'organismo a ciò istituzionalmente preposto, stante la natura regolamentare delle disposizioni in materia e la competenza della Consulta limitata alle sole leggi e atti aventi forza di legge²³.

La soluzione per cui il crocifisso rimarrà appeso salvo che anche un solo studente chieda di toglierlo, porta per contro al paradosso che è una minoranza a dettar legge alla maggioranza²⁴. Ma il paradosso potrebbe rivelarsi apparente se la regola maggioritaria è concepita, ancora nella migliore tradizione liberale, come una mera tecnica funzionale al rispetto del massimo numero possibile di istanze *individuali*. In tal caso, non si tratterebbe tanto di «contare i voti», quanto di ponderare il peso specifico di due istanze, giuridicamente protette come diritti di libertà. Da un lato, l'istanza a non subire l'esposizione di un simbolo «di parte»²⁵, non appagabile altrimenti che con un'azione «collettiva» (il provvedimento di rimozione). Dall'altro, il peso specifico dell'istanza a porsi sotto il proprio simbolo «di parte» affiggendolo su una parete che è «di tutti». Poiché nel secondo caso l'istanza, se soddisfatta, determina un effetto traboccamento negativo verso coloro che non gradiscono il simbolo, e nella sua essenza universalizzabile essa è ugualmente realizzabile in forme individuali che minimizzano o eliminano le «esternalità» negative a carico di altri individui (porto del crocifisso sulla persona, in forma più o meno discreta), la bilancia penderebbe verso la soluzione «sottrattiva»²⁶.

quest'ambiguo termine): di un'interpretazione secondo lo spirito che, risultando fatalmente più lata di quella letterale, comporta (non la diminuzione, ma) la moltiplicazione delle opinioni in conflitto».

²³ Come è noto, con l'ordinanza n. 389/2004 la Corte costituzionale non ha accolto la proposta del giudice remittente di riconoscere alle norme regolamentari relative all'esposizione del crocifisso nei locali scolastici natura di prescrizioni specificatrici ed integratrici di disposizioni legislative tali da poter essere oggetto indiretto di sindacato di costituzionalità.

Sul punto cfr. *ex plurimis*, con specifico riferimento alla questione del crocifisso, e quasi a commento preventivo della ricordata decisione della Consulta, F. BENELLI, *Il fine non giustifica il mezzo. Una via sbagliata (il ricorso alla Corte) per un problema reale (l'esposizione dei simboli religiosi)*, in *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Torino, Giappichelli, 2004, pp. 27-36; R. BIN, *Inammissibile, ma inevitabile*, *ibidem*, pp. 37-40; G. CIMBALO, *Sull'impugnabilità delle norme relative all'esposizione del crocifisso nelle scuole pubbliche*, *ibidem*, pp. 73-88; G. D'AMICO, *Il combinato disposto legge-regolamento di esecuzione dinanzi alla Corte costituzionale (note sui profili di ammissibilità dell'ordinanza sul crocifisso)*, *ibidem*, pp. 106-113; G. DI COSIMO, *Le spalle della Corte*, *ibidem*, pp. 125-131; C. MARTINELLI, *Le necessarie conseguenze di una laicità «presa sul serio»*, *ibidem*, pp. 207-209; A. PUGIOTTO, *La Corte messa in croce dal diritto vivente regolamentare*, *ibidem*, pp. 284-291.

²⁴ Su questo paradosso, in generale, cfr. F. RIMOLI, *Pluralismo dei valori*, cit., p. 75, che richiama R.A. DAHL, *Democracy and its Critics*, New York and London, Yale University Press, trad. it. *La democrazia e i suoi critici*, Roma, Editori Riuniti, 1990, p. 215 ss.

²⁵ Portatore di tale istanza potrebbe essere non solo il non credente o il diversamente credente rispetto alla credenza richiamata dal simbolo, ma anche quel credente che rifiuta la «profanazione» cui viene assoggettato il simbolo della propria religione una volta che gli si attribuisca un significato «civile»; tale punto di vista è considerato direttamente nella celebre pronuncia 16 maggio 1995 del *Bundesverfassungsgericht*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3/1995, pp. 808 e ss. Le tre ipotesi considerate ricadono tutte in una prospettiva «soggettivistica», in quanto sensibile alla tutela della (sola) libertà dei «soggetti» (gli studenti) di fronte ai quali è collocata l'immagine della croce»; prospettiva che, ove assolutizzata, appare riduttiva: così M. MANCO, *Esposizione del crocifisso e principio di laicità dello Stato*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1/2005, pp. 33 e ss., che sviluppa invece un approccio «oggettivistico» alla problematica.

²⁶ Per la soluzione «sottrattiva» cfr. per esempio, da ultimo, N. FIORITA, *Se il crocifisso afferma e conferma la laicità dello Stato*, cit., nonché, dopo aver sviluppato un rigoroso impianto teorico, A. MORELLI, *Simboli, religioni e valori nelle democrazie costituzionali contemporanee*, cit., pp. 19-20 del *paper*.

La problematica peraltro può presentarsi in termini più complessi quando si faccia valere un interesse pretensivo a eliminare un simbolo già installato nello spazio pubblico non al fine di ottenere il rispetto della libertà di coscienza, ma a quello di eliminare una identità per sostituirla con un'altra (il che significa in ultima analisi esercitare una violenza).

È questa, anche, la soluzione cui pervengono recenti, accurate analisi delle fonti in vigore nell'ordinamento italiano, che segnalano come per un verso non sia possibile giustificare su basi normative positive un obbligo di affiggere questo simbolo nei locali pubblici, e come per altro verso, al contrario, l'obbligo di affissione dello stesso, anche qualora disposto da una legge futura, sarebbe difficilmente compatibile con il principio di laicità per come configurato e precisato negli ultimi anni dalla Corte costituzionale²⁷. Non sarebbe un caso, allora, che in dottrina e in giurisprudenza si stia profilando una nuova e paradossale nozione di «laicità confessionale»²⁸.

4. L'approccio paradossale a veli e turbanti può essere condotto in maniera esemplare sull'esperienza francese a causa del suo carattere esasperato²⁹.

Le implicazioni paradossali della vicenda culminata nella loi n° 2004-228 del 15 marzo 2004, sono, relativamente all'*hijab*, particolarmente numerose anche perché il porto del velo, non meno (e forse più) dell'affissione di una croce, è un'azione polisemica³⁰. Esso può infatti significare adesione a una regola religiosa, obbedienza alla volontà dei genitori o della comunità di appartenenza, ribellione alla stessa, rivendicazione di una identità culturale, adesione a una moda, sfida al potere costituito, eccetera³¹.

a) Rilevata tale ricca polisemia, un primo importante paradosso implicato dalla legge francese è che letture antitetiche del comportamento «porto del velo» quali da un lato il rifiuto di integrazione nella società maggioritaria, dall'altro l'assoggettamento a una comunità minoritaria, sono accomunate dall'attribuzione *forzosa* al portatore del simbolo di un determinato significato al suo comportamento. In tal modo lo Stato si fa teologo civile del senso, con ciò contraddicendo paradossalmente il presupposto del liberalismo giuridico, l'opzione individualista³².

b) Un altro e forse più evidente paradosso è quello per cui la protezione della libertà della coscienza (in formazione) può fondare limitazioni alla stessa libertà di coscienza (religiosa), nel momento in cui si accetta consapevolmente il sacrificio della libertà religiosa delle ragazze che intendono liberamente portare il velo come prezzo da pagare per mettere in grado tutte le ragazze di scegliere liberamente se non indossare il velo o indossarlo e perdere la possibilità di frequentare la scuola pubblica. Si tratta del medesimo schema paradossale per cui per proteggere la libertà si

²⁷ N. MARCHEI, *Il simbolo religioso e il suo regime giuridico nell'ordinamento italiano*, in *Symbolon/diabolon*, cit., pp. 261-300.

Per una ricostruzione teorica di ampio respiro del concetto di laicità nell'ordinamento italiano cfr. S. DOMIANELLO, *Sulla laicità nella Costituzione*, Milano, Giuffrè, 1999.

²⁸ Di «laicità (a tendenza) confessionale» parla, censurandola, S. DOMIANELLO, *La rappresentazione di valori nei simboli: un'illusione che alimenta ipocrisia e fanatismo*, agli atti della Tavola rotonda cui anche il presente scritto è contributo; simmetricamente, parla, deplorandolo, di un «confessionalismo laico, che vieta di esporre ogni simbolo religioso», M. CARTABIA, *Il crocifisso e il calamaio*, in *La laicità crocifissa?*, cit., p. 67.

Sulle metamorfosi recenti del concetto di laicità cfr. il recente studio di V. PACILLO, *Neo-confessionismo e regressione*, in www.olir.it, gennaio 2005, e la mappa aggiornata che se ne può ricavare.

²⁹ Sulla problematica in Germania cfr. per tutti G. MANGIONE, *Il simbolo religioso nella giurisprudenza recente del Tribunale federale costituzionale tedesco*, in *Symbolon/diabolon*, cit., pp. 239-260, con ricchissimi apparati di dottrina e giurisprudenza; *adde*, per informazioni sulla legislazione dei singoli *Länder*, anche *in itinere*, S. TESTA VON BAPPENHEIM, *Il Kopftuch e la libertà religiosa nelle scuole tedesche: una, nessuna, centomila*, in *Coscienza e libertà*, n. 38, 2004, pp. 104-121.

³⁰ J.H. CARENS, *Démocratie, multiculturalisme et hijab*, in *Esprit*, Janvier 2005, p. 58.

³¹ Quanto al significato di obiezione della coscienza a una legge imposta percepita come ingiusta, è d'uopo il richiamo al libro di un autore «paradossale» come F. OST, *Antigone volée*, Bruxelles, De Boeck & Larcier, 2004.

³² Così L.-L. CHRISTIANS, *La legge civile come simbolo religioso: dalla genealogia della norma alla legistica della destigmatizzazione*, in *Symbolon/diabolon*, cit., p. 54.

Sul paradosso per cui «Il diritto basato su un *ethos* eudaimonico [...] si converte – per chi non partecipi a quelli oppure ad altri “valori condivisi” – in un'affermazione arbitraria, che in linea di principio non lascia all'autonomia dell'individuo alcuno spazio reale», cfr. G. ZANETTI, *Amicizia, felicità, diritto*, cit., p. 148 ss (virgolettato a p. 149). Il paradosso eudaimonistico ha un secondo versante, utilizzato come argomento da J. FINNIS, per cui «Il perseguimento di qualunque forma di comunità umana in cui i diritti umani siano protetti con l'imposizione di doveri implicherà necessariamente sia la scelta di alcune, ed il rigetto di altre, concezioni del bene comune»: J.M. FINNIS, *Natural Law and Natural Rights*, Oxford, Oxford University Press, 1992, trad. it. *Legge naturale e diritti naturali*, a cura di F. Viola, Torino, Giappichelli, 1996, p. 240.

deve limitare la libertà (si potrà paradossalmente notare che «pas de liberté pour les ennemis de la liberté» è lo slogan che ha fondato il Terrore)³³, per proteggere la democrazia si deve limitare la democrazia, eccetera. Insomma, per un perverso *backfire effect*, l'intervento legislativo provoca un danno proprio ai soggetti che intende tutelare³⁴.

c) Le ragazze musulmane, che per effetto della legge non possono indossare l'*hijab* nelle scuole pubbliche, possono paradossalmente indossarlo nelle scuole private religiose non musulmane, cioè, sostanzialmente, nelle scuole cattoliche³⁵. La conseguenza è tanto più paradossale ove si ritenga che lo scopo della legge è contrastare la subordinazione femminile, perché se lo scopo fosse questo il divieto dovrebbe estendersi ovunque. Altro paradosso conseguente: la scuola cattolica è più integratrice della scuola laica³⁶, che si vuole mezzo di integrazione *par excellence*. Ancora, indagini sociologiche invocate a giustificazione della legge segnalano come la libertà di portare il velo rendesse possibile una forte pressione sociale sulle ragazze da parte dei musulmani integristi, e che il trasferimento delle stesse nelle scuole cattoliche, ove questa pressione non arrivava, le abbia rese libere di non portare il velo proprio nell'unica riserva in cui sarebbe stato possibile portarlo.

d) Un'argomentazione sovente invocata da parte di organizzazioni islamiche contro il divieto del velo è quella secondo cui il velo permette alla donna di occupare spazi pubblici che altrimenti, giusta la cultura musulmana, le sarebbero preclusi: è dunque paradossalmente uno strumento di emancipazione³⁷. Specularmente, in prospettiva femminista-occidentale, si potrebbe notare come la legge sul *foulard* costituisca una regolamentazione statale dell'abbigliamento femminile³⁸, dunque, in qualche modo, una forma di violenza sulla donna.

e) Altro paradosso: la legge riflette e rafforza una visione chiaramente cristiana della religione a dispetto del carattere laico dello Stato francese: infatti, in base alla legge, ai cristiani non si richiedono comportamenti contrari al proprio credo, mentre è proprio ciò che si richiede alle giovani musulmane (e agli ebrei e ai sikh)³⁹.

f) Ancora un paradosso: la domanda di interdizione legislativa del porto del *foulard* è cresciuta proprio in una fase in cui la conflittualità effettiva, dopo un quindicennio di casi giudiziari, diminuiva⁴⁰. Il che suggerisce che il legislatore abbia voluto dire altro rispetto a ciò che letteralmente ha detto – abbia voluto cioè produrre una «legislazione simbolica» –, la qual cosa viene confermata dai commentatori più avvertiti della legge, i quali hanno già notato come la sua stessa lettera sia meno ingenua di quel che sembri, permettendo una *souplesse* di attuazione che

³³ Lo ricorda O. ROY, *La crise de l'État laïque et les nouvelles formes de religiosité*, in *Esprit*, février 2005, p. 31.

³⁴ Cfr. A. FERRARI, *La lotta dei simboli e la speranza del diritto. Laicità e velo musulmano nella Francia di inizio millennio*, in *Symbolon/diabolon*, cit., pp. 201-202.

³⁵ Cfr. P. WEIL, *Lever le voile*, in *Esprit*, Janvier 2005, p. 52. Attualmente esistono solo tre scuole private musulmane in Francia. Si noti come la scelta che rimane alle ragazze musulmane e alle loro famiglie sia una sorta di *beneficium emigrationis* da una scuola all'altra in perfetto regime di *cuius regio illius et religio*, per di più condizionato al pagamento di un tributo sotto specie di retta scolastica all'istituto privato (per quanto simbolico grazie ai sussidi statali che sollevano le famiglie da gran parte del costo). L'affermazione di una laicità intransigente, dunque, porta per paradosso alla peggiore forma di territorialismo.

³⁶ A. FERRARI, *La lotta dei simboli e la speranza del diritto*, cit., p. 201.

³⁷ Cfr. M. RUTHVEN, *Islam. A Very Short Introduction*, Oxford, Oxford University Press, 1997, trad. it. *Islam*, Torino, Einaudi, 1999, pp. 107-108.

³⁸ J.H. CARENS, *Démocratie, multiculturalisme et hijab*, cit., p. 58.

³⁹ J.H. CARENS, *Démocratie, multiculturalisme et hijab*, cit., p. 59; A.E. GALEOTTI, *Multiculturalismo. Filosofia e conflitto identitario*, Napoli, Liguori, 1999, p. 135: «Gli studenti laici o cristiani non devono cambiare il proprio abito o comportamento per essere accettati a scuola. Questo è precisamente un caso in cui i trattamenti eguali possono avere l'effetto di trattare persone diverse in modo diseguale». Su tale ultima problematica cfr. tra i moltissimi, a ragione del titolo «paradossale» della traduzione italiana, T. NAGEL, *Equality and Partiality*, Oxford, Oxford University Press, 1991, trad. it. *I paradossi dell'eguaglianza*, Milano, EST, 1998.

⁴⁰ A. FERRARI, *La lotta dei simboli e la speranza del diritto*, cit., p. 216.

Se si vuole, si può inscrivere il paradosso appena evocato in un più ampio contesto paradossale: l'irruzione nella «pubblica piazza» di diverse culture e identità, che mettono a dura prova l'idea di laicità, è storicamente avvenuta dopo la costituzionalizzazione della laicità nella IV e V Repubblica: cfr. ancora A. FERRARI, *op. cit.*, p. 199.

reintroduce dalla finestra la valutazione caso per caso, cacciata dalla porta, che aveva consentito alla giurisprudenza del Consiglio di Stato di sdrammatizzare l'*affaire*⁴¹. Si vuole dunque combattere il simbolo col simbolo: il simbolo-*foulard* con la legislazione simbolica (quasi una terapia omeopatica).

Nell'esperienza italiana non esiste ancora una *querelle* sul velo o altri copricapo paragonabile per intensità ed estensione a quella d'oltralpe. Si può peraltro notare come, ove misconosciuto, il diritto di una studentessa a indossare l'*hijab* in una scuola pubblica italiana potrebbe essere rivendicato invocando, oltre che l'art. 19 e/o l'art. 21 Cost., anche il 1° comma dell'art. 34 della Carta («La scuola è aperta a tutti»), nonché un «diritto alla ricerca della felicità» riconducibile agli artt. 2 e 3 Cost., atteggiandosi a diritto del singolo «in quanto appartenente a una minoranza come pretesa opponibile alla forzata inclusione in schemi e moduli di comportamento propri della maggioranza»⁴². Il paradossale «diritto ad essere infelici» in una comunità opprimente è stato analizzato, con impostazione programmaticamente paradossale, in un noto libro di Gianfrancesco Zanetti⁴³.

5. Che cosa si può ricavare da una lettura «per paradossi» della problematica sui simboli religiosi nello spazio pubblico? In primo luogo, una mappa di problemi piuttosto dettagliata, che presenta realisticamente e plasticamente l'elevato grado di complessità dell'intera questione e suggerisce di diffidare delle soluzioni semplicistiche. Per esempio, apparirà non particolarmente fruttuosa l'argomentazione che denuncia come a sua volta paradossale la rimozione del crocifisso dalla parete della scuola ove si ammettano in classe i *foulard*⁴⁴, perché i due simboli si pongono su livelli diversi e involgono problematiche – o paradossi – in buona misura diverse⁴⁵ (si pensi alla problematica di genere)⁴⁶ anche se talvolta convergenti (come nel caso del velo portato dall'insegnante).

Emerge poi la pericolosità del *backfire effect* di molte tra le soluzioni seguite: provvedimenti normativi e giurisprudenziali intesi a proteggere la libertà individuale finiscono per lederla, altri, intesi a valorizzare la scuola pubblica come luogo di educazione alla laicità finiscono per allargare il mercato della scuola privata confessionale eventualmente segregazionista⁴⁷, le politiche liberali sortiscono effetti comunitari. La dottrina del crocifisso simbolo culturale perché investito dal sentimento della maggioranza di coloro che sono esposti ad esso legittimerà tra poco la pretesa di sostituirlo con una mezzaluna o quant'altro nelle classi materne⁴⁸ ed elementari dove le

⁴¹ A. FERRARI, *La lotta dei simboli e la speranza del diritto*, cit., pp. 229 e ss.

⁴² C. SALAZAR, *Dal riconoscimento alla garanzia dei diritti sociali. Orientamenti e tecniche decisorie della Corte costituzionale a confronto*, Torino, Giappichelli, Torino, 2000, p. 173.

⁴³ *Amicizia, felicità, diritto*, cit.

La stessa nozione di «dignità umana», che potrebbe costituire un punto di riferimento per fissare i limiti di tale paradossale diritto, è stata considerata paradossale: cfr. R. ANDORNO, *The paradoxical notion of human dignity*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 2001/2, pp. 151-168.

⁴⁴ Approda invece a questa impostazione, pur dopo una analisi molto articolata della complessa problematica, P. CAVANA, *La questione del crocifisso in Italia*, in www.olir.it, p. 13.

⁴⁵ Pongono l'accento sulle *differenze* tra i simboli portati sulla persona e quelli affissi in un luogo pubblico, *ex plurimis*, M. CARTABIA, *Il crocifisso e il calamaio*, cit., pp. 63 e ss., e, a conclusione di una analisi sistematica molto approfondita, A. MORELLI, *Simboli, religioni e valori nelle democrazie costituzionali contemporanee*, cit., p. 19 del *paper*.

Tra l'altro, nel contesto ordinamentale italiano la *querelle* sul crocifisso esposto nei *locali pubblici* involge eminentemente il principio (costituzionale) di uguaglianza senza distinzione di religione, ponendo il problema del simbolo di una religione che gode (di fatto o di diritto «regolamentare») di un trattamento privilegiato; il porto dei simboli *sulla persona* involge eminentemente il valore (costituzionalmente protetto) della libertà di coscienza.

⁴⁶ Su questo profilo cfr. tra gli altri *Frontières entre les sexes et recherche de la civilté. Entretien avec Nilüfer Göle*, in *Esprit, Les frontières en question*, Supplément - Novembre 2004, pp. 10-16.

⁴⁷ Per una analisi in parallelo di due sistemi scolastici nazionali i cui meccanismi normativi possono prestarsi a incentivare dinamiche quanto meno isolazioniste cfr. A. FERRARI, *Libertà scolastiche e laicità dello Stato in Italia e Francia*, Torino, Giappichelli, 2002.

⁴⁸ Sebbene nel contesto ordinamentale italiano in atto non esista, quanto alle scuole materne pubbliche, una normativa corrispondente a quella dettata per le scuole di grado superiore in cui si prevede tra gli arredi il crocifisso,

minoranze di ieri stanno per diventare le maggioranze di oggi. E allora forse non è un caso che nella tendenza dottrinale e giurisprudenziale che si rifà al valore culturale del crocifisso l'accento si stia spostando dalla cultura *maggioritaria*⁴⁹ alla cultura *storica*⁵⁰: le maggioranze possono cambiare, la storia no...

Appare così come queste dinamiche paradossali sono in prospettiva letali per la democrazia e per il pluralismo, e come sia urgente inventare e attivare meccanismi di disinnescamento per questi processi autodistruttivi. Il giurista che volesse dare un contributo in questa direzione dovrebbe essere allora un giurista-prudente in senso etimologico: un inventore di soluzioni in grado di vedere *prima* (*pre-videns*) le conseguenze non immediate della sua decisione, ossia di vedere davanti a sé (*pro-videns*) ciò che potrà accadere in futuro⁵¹.

Non sarebbe dunque del tutto inutile, anche se sarebbe certamente faticoso, evidenziare i paradossi, farli scoppiare, e rimettersi pazientemente a ricomporre i pezzi secondo un ordine che sia rispettoso il più possibile delle ragioni di tutti e di ciascuno⁵². La stessa capacità di dialogo tra gli attori coinvolti in questa operazione, ossia la capacità di sottrarsi a passioni viscerali che spesso si infiltrano anche nella legislazione, nelle sentenze e nelle dispute dottrinali, ha un valore in sé *sim-bolico* in senso etimologico, in quanto riunisce una comunità ermeneutica che può sussistere solo in quanto le forze aggregatrici prevalgano su quelle disgregatrici. E se è concesso un ultimo paradosso, fondato sulla paretimologia di *religio* da *re-ligare*, il dibattito sulla laicità, in quanto dibattito che unisce una comunità ermeneutica sulle ragioni del legame sociale, è, nella misura in cui riesce ad essere sim-bolico, cioè aggregante, un dibattito *religioso*.

non esiste neanche – per usare una argomentazione cara a chi è favorevole all'esposizione del simbolo cristiano – una normativa che lo vieti espressamente. Pure nelle scuole materne è possibile dunque che genitori «cristiani» chiedano l'affissione del crocifisso, e genitori non cristiani chiedano l'affissione di altri simboli.

⁴⁹ Sull'irrelevanza del dato numerico – già acquisita dopo un lungo percorso dalla giurisprudenza della Consulta, epperò oggi rimessa in discussione da più parti –, come uno dei «corollari» della laicità, cfr. G. CASUSCELLI, «L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale» in materia di vilipendio della religione, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2001/3, pp. 1119 e ss.

Si rifà di recente al criterio quantitativo Trib. Napoli, X sez. civ., ord. 26 marzo 2005, in www.olir.it.

⁵⁰ Sul richiamo nel magistero di Giovanni Paolo II e in quello di Joseph Ratzinger prima di diventare Benedetto XVI al ruolo storico del cristianesimo in Europa, e all'importanza della tradizione cattolica (che ha sostituito la menzione della religione di Stato nei concordati più recenti), pur nel riconoscimento della laicità dello Stato, cfr. S. FERRARI, *Europa cristiana?*, in *L'agenda di papa Ratzinger*, quaderno speciale di *Limes*, supplemento al n. 2/2005, pp. 68 e ss.

⁵¹ In questa – appunto – *pro-spettiva*, sembrerebbe meglio piazzata una metodologia come quella dell'Analisi Economica del Diritto, che, privilegiando l'*efficienza* delle regole, tende a rivolgere lo sguardo «in avanti» piuttosto che «all'indietro» su un testo normativo da interpretare (per questa caratteristica cfr. R. COOTER - U. MATTEI - P.G. MONATERI - R. PARDOLESI - T. ULEN, *Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile*, Bologna, Il Mulino, 1999, pp. 14-15).

Peraltro, una cecità verso il futuro – un velo metaforico in senso rawlsiano – potrebbe propiziare soluzioni rispettose di tutti, negoziate nell'ignoranza di quale sarà a medio termine il gruppo maggioritario.

⁵² L'ennesimo ripensamento della laicità non potrà non tener conto del fatto che questa volta essa deve misurarsi anche e forse principalmente con forme di religiosità «integrata», in cui il credente rifiuta di circoscrivere la propria fede nel privato e intende farla riconoscere come una dimensione integrale del suo essere pubblico che ne governa l'insieme dei comportamenti personali. Queste forme di religiosità, spiegano i sociologi (cfr. esemplificativamente *Se la religiosità si distacca dal vincolo*, intervista a Olivier Roy di Giancarlo Bosetti, in *Reset*, marzo-aprile 2005, n. 88, pp. 60-61), sono individualiste, mobili, debolmente istituzionalizzate, antiintellettualiste e spesso comunitarie (particolarmente adatte a prosperare nell'età della globalizzazione): lo Stato non potrà dunque pretendere di fronteggiarle con gli strumenti della laicità classica, ma con una laicità più sofisticata ancora in buona misura da inventare.

Tra le riflessioni più recenti che si fanno carico di sviluppare «progressivamente» e articolatamente l'idea di laicità cfr. S. BERLINGÒ, *Libertà religiosa, pluralismo culturale e laicità nell'Europa. Diritto, diritti e convivenza*, in *Il regno - documenti*, 3/2002, Supplemento, pp. 41-50; G. CASUSCELLI, *Le attuali prospettive del diritto ecclesiastico italiano*, cit.; S. DOMIANELLO, *Sulla laicità nella costituzione*, cit.; ID., *La rappresentazione di valori nei simboli: un'illusione che alimenta ipocrisia e fanatismo*, cit.